

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)      |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Vito Velluzzi                           | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 26 febbraio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Il ricorrente ha chiesto il rimborso dei costi maturati a causa del ritardo della banca nel dare esecuzione alle sue richieste di chiusura di un conto corrente e di vendita di titoli in deposito; ha chiesto inoltre un "contributo" di € 500,00 a titolo di risarcimento danni.

Più precisamente, con una comunicazione che sarebbe stata inoltrata tramite il sito web della resistente «tra il 6 e il 7 agosto 2011», il ricorrente ha esposto di aver chiesto, il 2 agosto precedente, la chiusura del conto che intratteneva presso l'intermediario convenuto e l'immediata vendita dei titoli da lui sottoscritti. Il direttore della filiale gli avrebbe negato «la possibilità di firmare i dovuti documenti di cessione» e gli avrebbe rappresentato la necessità di inviare una raccomandata «specificando la richiesta di cessione fondi». La raccomandata richiesta, inviata lo stesso 2 agosto 2011, sarebbe stata ricevuta il giorno successivo; e «dal 2 agosto al momento effettivo della vendita vi è un ammanco di oltre 3.000,00 euro [a danno del cliente]».



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con il successivo ricorso, protocollato il 18/06/2012, il ricorrente ha esposto che, a seguito della sua «esplicita richiesta scritta il conto [sic] ed il relativo trasferimento titoli non è avvenuto»; la mancata esecuzione della richiesta avrebbe causato l'imputazione di ulteriori costi per € 121,00.

Il ricorrente ha chiesto:

- il rimborso di tutti i costi maturati («bolli e altro») per la mancata chiusura del conto;
- danni morali;
- il contributo di € 500,00 per il danno causato, il tempo perduto e le minacce di riscossione presso familiari.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario l'1/08/2012, l'intermediario ha affermato che non risulta agli atti alcuna documentazione formale in merito all'asserita disposizione del ricorrente di estinguere il conto corrente; anzi, questi avrebbe «sempre continuato ad operare sul suo conto», come comproverebbero gli estratti conto al 30/09/2011, 31/12/2011 e 31/03/2012, allegati alle controdeduzioni.

Ha, inoltre, precisato che il versamento di € 121,00 disposto dal ricorrente a favore del proprio conto corrente il 15/05/2012 si era reso necessario a fronte di addebiti derivanti da una polizza assicurativa collegata al mutuo dello stesso ricorrente e dall'utilizzo di una carta di credito a valere sul conto in oggetto. Ha poi soggiunto che, secondo quanto confermato dalla filiale di competenza, il rapporto di conto corrente – che è stato operativo fino al maggio 2012 – alla data delle controdeduzioni è estinto, che nessuna spesa è stata imputata al ricorrente e che, anzi, tramite bonifico bancario del 20/07/2012, sarebbero «stati riconosciuti a favore del [ricorrente] gli interessi a debito di cui all'estratto del conto del 31/03/2012 e le spese di ricorso», per un totale di € 20,16.

Con riferimento alla richiesta di rimborso per asseriti danni l'intermediario ha osservato che tali danni non sono comprovati.

La convenuta ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento ai fatti in ricorso e di ritenere infondata la richiesta di risarcimento danni.

La Segreteria Tecnica ha chiesto, e in seguito sollecitato telefonicamente, al ricorrente un riscontro alla richiesta dell'intermediario resistente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro formale.

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il ricorso verte sulla richiesta di rimborso di oneri che sarebbero maturati a causa della mancata, o ritardata, esecuzione da parte dell'intermediario di disposizioni impartite dal cliente in merito alla chiusura di un conto corrente e alla vendita di titoli in deposito.

La rappresentazione dei fatti offerta dalle parti non è, tuttavia, concordante.

Non vi è in atti evidenza di quando l'odierno ricorrente abbia richiesto la chiusura del conto corrente; nella corrispondenza via e-mail allegata al ricorso egli dichiara di averla chiesta il 02/08/2011, mentre il (nuovo) responsabile della filiale presso cui il conto era acceso asserisce che la richiesta sarebbe pervenuta via mail il 17/04/2012.

Con riferimento a richieste espresse, il ricorrente produce (con ricevuta di ritorno) un ordine di smobilizzo fondi e di accredito dei ricavi presso altra banca del 03/08/2011.

Nello stesso scambio di messaggi, il direttore della filiale – in data non precisata ma posteriore al 17/04/2012 – invita il cliente a versare una somma a copertura di quanto dovuto alla banca, quale condizione per estinguere il conto. Dagli estratti conto prodotti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dalla convenuta risulta che il conto corrente, già in avere, passò a debito nel gennaio 2012 per circa 5 Euro. L'indennità di sconfinamento che sarebbe così maturata, per 450 Euro nel 1° trimestre 2012, è stata però abbuonata.

Dall'ultimo estratto conto in atti, al 30/06/2012, si evince che il conto corrente era ancora aperto, e che sono stati addebitati interessi e competenze. Non è stata prodotta evidenza della successiva scrittura di chiusura, della relativa data e delle modalità di sistemazione del saldo a debito.

Si deve ricordare che l'intermediario ha prodotto attestazione dell'avvenuto accredito al ricorrente dell'importo di € 20,16 a titolo di «spese ricorso ABF – interessi I trimestre 2012».

La connessa richiesta di risarcimento del danno non è corredata da una descrizione e/o quantificazione del pregiudizio subito in relazione ai fatti in ricorso.

Ciò chiarito, deve anzitutto rilevarsi, ai fini della decisione della presente controversia, che il conto corrente in questione è stato estinto e l'intermediario resistente si è accollato i relativi oneri, ivi incluso il rimborso dei 20 euro per la presentazione del ricorso avanti all'ABF.

Quanto alle residue richieste avanzate dal ricorrente – ovvero l'istanza risarcitoria relativa ai “danni morali” e “il contributo di € 500,00 per il danno causato, il tempo perduto e le minacce di riscossione presso familiari” – deve rilevarsi che le medesime non appaiono degne di essere accolte.

Infatti, da un lato non è stato versato in atti alcun documento dal quale risulti una chiara ed espressa richiesta di chiusura del conto corrente, così da poter valutare l'eventuale ritardo con il quale l'intermediario resistente vi abbia poi provveduto, difettando, dunque, la prova dell'illiceità della condotta dell'intermediario resistente, dall'altro lato, le richieste risarcitorie sono assolutamente infondate (dato che il risarcimento dei danni morali presuppone, secondo la giurisprudenza oggi prevalente, una lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito) e/o totalmente prive di qualsiasi riscontro probatorio.

L'unico punto sul quale questo Collegio ritiene di dover richiamare l'attenzione dell'intermediario resistente riguarda l'invito formulato dal direttore della filiale al cliente a versare una somma a copertura di quanto dovuto alla banca, quale condizione per estinguere il conto.

Come questo Collegio ha ripetutamente avuto modo di sottolineare è del tutto illegittima la diffusa quanto deplorabile prassi di non procedere alla chiusura dei conti correnti che presentino una passività: tale prassi, infatti, risulta in piena contraddizione con il diritto di recesso attribuito *ex lege* ai clienti rispetto a rapporti di conto corrente bancario a tempo indeterminato. Trattandosi di attività dovuta in base a contratto integrato *ex art. 1374 c.c.*, il mancato compimento delle attività di chiusura pone semplicemente gli intermediari in situazione di inadempimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, tenuto conto di quanto dichiarato dall'intermediario e considerate tali dichiarazioni vincolanti, non accoglie la parte residua del ricorso.**

**Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO